

COMUNE DI POGLIANO MILANESE


(Città Metropolitana di Milano)

*Esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria del P.P. di Via Cavour / Via Matteotti*

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO Lotto 1A

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| Oggetto Lotto 1A Schema di contratto | | | Redazione | Controllo e approvazione | Data prima emissione |
| | | | Arch. A.M. Rachetta | Ing. G. Patta | 13.10.15 |
| | | | Codice documento 9614EOUC | | |
| | | | File \\Pc05\c\DOC LAVORI\96_Pogliano Mi\ESEC. LOTTO 1A\9614EOUSC_Schema Contratto.doc | | |
| Modif. | Data modif. | Motivo modifica | Note | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Progetto



ing. Gianfranco Patta, arch. Anna Maria Rachetta, arch. Andreas Orphanou,
arch. Veronica Patta

studio di architettura



Firma *Ing. Gianfranco Patta*
C.so Duca degli Abruzzi n.27, Torino 10129
tel. 011590551 fax 0115683958
e-mail: ingpatta@tin.it

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di Via Cavour / Via Matteotti Lotto 1A

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

| | | | | | | |
|---|-----|--|---|-----------|---|-------------------|
| A | | IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | | | € | 80.700,28 |
| | | Importo netto della manodopera non soggetto a ribasso | | | € | 13.772,85 |
| | | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | 4.560,00 |
| | | TOTALE A - LAVORI | | | € | 99.033,13 |
| | | | | | | |
| B | | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| | B1 | I.V.A. 10% su totale lavori | € | 9.903,31 | | |
| | B2 | Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progett. ed esec., D.LL, contabilità – Lotto 1 A (compresi Inarcassa e IVA) | € | 11.333,60 | | |
| | B3 | Spese tecniche per progettazione Lotto 1 B (compresi Inarcassa e IVA) | € | 4.372,64 | | |
| | B4 | Spese tecniche per progettazione rete fognatura bianca (compresi Inarcassa e IVA) | € | 1.617,74 | | |
| | B5 | Accantonamento incentivo art.93 c.7-ter DLgs 163/2006 | € | 297,10 | | |
| | B6 | Accantonamento art.133 DLgs 163/2006 | € | 990,33 | | |
| | B7 | Imprevisti (compreso IVA 10%) | € | 4.925,71 | | |
| | B8 | Spese per verifica progettazione | € | 4.001,66 | | |
| | B9 | Contributo ANAC | € | 30,00 | | |
| | B10 | Spese per parere CAP | € | 610,00 | | |
| | | TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE | € | 38.082,09 | € | 38.082,09 |
| | | TOTALE GENERALE | | | € | 137.115,22 |

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Indice:

| | | |
|-----------|--|----|
| CAPO I. | DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| Art. 1. | Oggetto del contratto | 5 |
| Art. 2. | Capitolato speciale d'appalto | 5 |
| Art. 3. | Ammontare del contratto. | 5 |
| Art. 4. | Variazioni al progetto e al corrispettivo. | 5 |
| CAPO II. | RAPPORTI TRA LE PARTI | 6 |
| Art. 5. | Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali, premi. | 6 |
| Art. 6. | Penale per i ritardi | 6 |
| Art. 7. | Sospensioni o riprese dei lavori. | 6 |
| Art. 8. | Oneri a carico dell'appaltatore. | 6 |
| Art. 9. | Contabilizzazione dei lavori. | 7 |
| Art. 10. | Invariabilità del corrispettivo. | 7 |
| Art. 11. | Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. | 7 |
| Art. 12. | Ritardo nei pagamenti. | 8 |
| Art. 13. | Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. | 8 |
| Art. 14. | Risoluzione del contratto. | 8 |
| Art. 15. | Controversie. | 9 |
| CAPO III. | ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI | 9 |
| Art. 16. | Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. | 9 |
| Art. 17. | Adempimenti in materia antimafia..... | 9 |
| Art. 18. | Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere..... | 9 |
| Art. 19. | Subappalto. | 10 |
| Art. 20. | Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva..... | 10 |
| Art. 21. | Responsabilità verso terzi e assicurazione. | 10 |
| CAPO IV. | DISPOSIZIONI FINALI | 10 |
| Art. 22. | Documenti che fanno parte del contratto. | 10 |
| Art. 23. | Richiamo alle norme legislative e regolamentari..... | 11 |
| Art. 24. | Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. | 11 |

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di Via Cavour / Via Matteotti Lotto 1A

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al Lotto 1 A all'interno del Piano Particolareggiato di Via Cavour - Via Matteotti nel Comune di Pogliano Milanese. Le opere di urbanizzazione sono distinte in opere architettoniche, riguardanti l'esecuzione delle pavimentazioni, e in sottoservizi riguardante la realizzazione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, nella sede del Comune di Tonco (AT), presso, sito, avanti a me, in qualità di Responsabile del Procedimento, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Ente Appaltante, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-, nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Appaltante, codice fiscale [] e partita IVA [], che rappresenta nella sua qualità di Direttore Regionale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione Appaltante»;

b)- nato a il, residente in, via in qualità di dell'impresa con sede in via codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo ⁽¹⁾ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in, via

codice fiscale [] e partita IVA [];

2- impresa

con sede in, via

codice fiscale [] e partita IVA [];

3- impresa

con sede in, via

codice fiscale [] e partita IVA [];

nonché l'impresa ⁽²⁾

con sede in, via

codice fiscale [] e partita IVA [], cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, sesto comma, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del P.P. di Via Cavour / Via Matteotti Lotto 1 A", per un importo di Euro 99.033,13 (3), di cui Euro 80.700,28 oggetto dell'offerta mediante (4), Euro 4.560,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta e Euro 13772,85 per il costo della mano d'opera non oggetto dell'offerta.
- che in seguito a⁽⁵⁾, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio del n. in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro⁽⁶⁾, come di seguito specificato, in seguito all'offerta⁽⁷⁾.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. la Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro
(diconsi Euro)
di cui:

- a)- Euro per lavori veri e propri;
- b)- Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c)- Euro per il costo della manod'opera.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale; per la parte di lavori "a corpo", Euro, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui articoli 43 comma 8, 161 e 162 del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Dlgs n. 163/2006) e art.10 e 11 del Capitolato Generale e dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento con i criteri di cui all'art.163 del regolamento generale sui lavori pubblici D.P.R. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento e agli articoli 10 e 11 del nuovo Capitolato Generale.

3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

CAPO II. RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali, premi.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento e degli articoli 29 e 30 del nuovo Capitolato Generale.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro⁽⁸⁾

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), del D.Lgs. n. 163 del 2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 26,

Art. 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. È ammessa l'anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 40 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del regolamento e agli articoli 29 e 30 del nuovo Capitolato Generale.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal; il silenzio del protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14. Risoluzione del contratto.

1. la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 17. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base

(solo una delle tre opzioni alternative che seguono)

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data, numero e archiviata al protocollo informatico del alla posizione numero, trasmessa dalla Prefettura di, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998. ⁽⁹⁾

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 Euro, fino a 5 milioni di Euro)

alla comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998. ⁽¹⁰⁾

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione del e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ⁽¹¹⁾ numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto ⁽¹²⁾ per l'importo di Euro pari al ⁽¹³⁾ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto ⁽¹⁴⁾ per un massimale di Euro

CAPO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con DM 19/04/2000, n.145, limitatamente a quanto non disciplinato dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il cronoprogramma;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 163 del 2006;
- i seguenti elaborati progettuali:

Progetto architettonico

- Relazione generale, allegati: mappa catastale, documentazione fotografica, quadro economico
- Relazione tecnica idraulica
- Elenco prezzi, opere e sicurezza
- Tav. 0 – planimetria area P.P., aree pubbliche-aree private, lotti d'intervento

- Tav 1 – urbanizzazioni di superficie, opere architettoniche: planimetria di progetto, sezione AA, sezione profilo longitudinale
- Tav 2 – planimetria sottoservizi, progetto rete fognatura bianca (smaltimento acque meteoriche)
- Tav 3 – progetto fognatura bianca, particolare sistema di smaltimento
- Tav 4 – progetto fognatura bianca, profili
- Tav.5 – rilievo planialtimetrico

Art. 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il Regolamento generale sui Lavori Pubblici approvato con DPR 21/12/1999, n.554 per quanto applicabile.

Art. 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ⁽¹⁵⁾.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
(.....)

L'appaltatore
(.....)

Il Segretario

¹ Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» ovvero «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

² Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante che, a prescindere dalla propria qualificazione, è associata ad una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

³ Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di assenza di rischi, i lavori siano sottratti all'obbligo del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, cancellare la parte che non interessa.

⁴ Completare con le parole «a prezzi unitari» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 5 della legge n. 14 del 1973, ovvero con le parole «ribasso percentuale» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), della stessa legge.

⁵ Completare con le parole «pubblico incanto» ovvero con le parole «licitazione privata» a seconda del caso.

⁶ Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente l'importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge n. 109 del 1994; qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di assenza di rischi, i lavori siano sottratti all'obbligo del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, cancellare la parte che non interessa.

⁷ Completare con le parole «a prezzi unitari di pari importo» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all'articolo 5 della legge n. 14 del 1973, ovvero con le parole «di ribasso pari al %» in caso di appalto effettuato con il criterio dell'offerta percentuale.

⁸ Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.

-
- ⁹ La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.
- ¹⁰ La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
- ¹¹ Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
- ¹² Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
- ¹³ La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
- ¹⁴ Nelle more del regolamento è consigliabile un massimale tra i 2 e i 5 miliardi di Lire (tra 1 e 2,5 milioni di Euro)..
- ¹⁵ Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.